

Causa C-91/92

Paola Faccini Dori
contro
Recreb Srl

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Giudice conciliatore di Firenze)

«Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali — Possibilità di far valere una direttiva
nelle controversie tra privati»

Conclusioni dell'avvocato generale C. O. Lenz, presentate il 9 febbraio 1994 I - 3328

Sentenza della Corte 14 luglio 1994 I - 3347

Massime della sentenza

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577 — Artt. 1, n. 1, 2 e 5 — Determinazione dei beneficiari e del termine minimo per l'esercizio del diritto di recesso — Carattere incondizionato e preciso*

(Direttiva 85/577/CEE, artt. 1, n. 1, 2 e 5)

2. *Atti delle istituzioni — Direttive — Effetto diretto — Limiti — Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un privato — Esclusione*
(Trattato CEE, art. 189)

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali — Direttiva 85/577 — Possibilità, in mancanza di provvedimenti di attuazione, di far valere il diritto di recesso nei confronti di un privato — Esclusione*
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma; direttiva 85/577, artt. 1, n. 1, 2 e 5)

4. *Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l'efficacia delle direttive — Obblighi dei giudici nazionali*
(Trattato CEE, art. 189, terzo comma)

5. *Diritto comunitario — Diritti riconosciuti ai privati — Violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di attuare una direttiva — Obbligo di risarcire il danno causato ai privati — Condizioni — Modalità del risarcimento — Applicazione del diritto nazionale*
(Trattato CEE art. 189, terzo comma)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 1, n. 1, 2 e 5 della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, sono incondizionate e sufficientemente precise per quanto concerne la determinazione dei beneficiari e il termine minimo entro il quale va notificato il recesso da un contratto stipulato fuori di un locale commerciale. Infatti, benché gli artt. 4 e 5 della direttiva concedano agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per quanto concerne la tutela del consumatore quando il commerciante non fornisce informazioni in merito al diritto di recesso e per quel che riguarda la fissazione del termine e delle modalità del suddetto recesso, tale margine di discrezionalità non esclude che sia possibile determinare alcuni diritti minimi da garantire in ogni caso ai consumatori.

2. La possibilità di far valere una direttiva nei confronti degli enti statali è fondata sulla natura cogente attribuita a tale atto dall'art. 189 del Trattato, natura cogente che esiste solo nei confronti dello Stato membro cui la direttiva è rivolta e che mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario. Sarebbe infatti inaccettabile che lo Stato al quale il legislatore comunitario prescrive l'adozione di talune norme volte a disciplinare i suoi rapporti, o quelli degli enti statali, con i privati e a riconoscere a questi ultimi il godimento di taluni diritti potesse far valere la mancata esecuzione dei suoi obblighi al fine di privare i singoli di detti diritti.

Estendere detta giurisprudenza all'ambito dei rapporti tra singoli significherebbe

riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetti immediati obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti.

Ne consegue che, in assenza di provvedimenti di attuazione entro i termini prescritti, un privato non può fondare su una direttiva un diritto nei confronti di un altro privato, né può farlo valere dinanzi a un giudice nazionale.

o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato.

3. In assenza di provvedimenti di attuazione della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, entro i termini prescritti, i consumatori non possono fondare sulla direttiva stessa un diritto di recesso nei confronti dei commercianti con i quali essi hanno stipulato un contratto fuori di uno dei suddetti locali, né possono far valere tale diritto dinanzi a un giudice nazionale.

4. L'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali

5. Nel caso in cui uno Stato membro venga meno all'obbligo di attuare una direttiva, ad esso imposto dall'art. 189, terzo comma, del Trattato, e laddove il risultato prescritto dalla direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione del diritto nazionale da parte degli organi giurisdizionali, il diritto comunitario impone a detto Stato di risarcire i danni da esso causati ai singoli a causa della mancata attuazione della direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni, e cioè: che il risultato prescritto dalla direttiva comporti l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; che sia possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva; e che esista un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito. In casi del genere, spetterà al giudice nazionale garantire il diritto delle persone lese al risarcimento, nell'ambito delle norme nazionali in tema di responsabilità.